

REGOLAMENTO (CEE) N. 2274/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la cinquantesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1792/91⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/91⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato di 6 ECU; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la cinquantesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coeffi-

cienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la cinquantesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 265 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- nei Paesi Bassi non sono prese in considerazione le offerte superiori a 258,9 ECU;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 23 478 t; le quantità offerte sono ridotte dell'70 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 263 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- non sono prese in considerazione le offerte superiori a 253,2 ecu in Irlanda e 255,6 ecu in Irlanda del Nord
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 9 919 t; le quantità sono ridotte dell'30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

c) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 250,171 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3 per la categoria A in Germania;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 25 484 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1991.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

(³) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

(⁴) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 31.

(⁵) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

(⁶) GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 15.